

(Codice interno: 289078)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 45

Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni**

1. Alla **lettera h), del comma 1, dell'articolo 2** della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo l'espressione: *"soggiorno del cliente;"* **è aggiunta la seguente:** *"ai limitati fini di cui all'articolo 27 bis, sono, altresì, strutture ricettive, non aperte al pubblico, gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", senza prestazione di servizi;"*.

Art. 2**Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni**

1. Al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo l'espressione: *"case per villeggiatura"* è aggiunta la seguente: *"e i dati delle locazioni turistiche di cui al comma 2 dell'articolo 27 bis"*.

Art. 3**Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni**

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunto il seguente:

*"Art. 27 bis
Locazioni turistiche*

1. *Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.*
2. *Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare al comune nel quale l'alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale:*
 - a) *il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto;*
 - b) *gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.*
3. *Sono attribuiti al comune la vigilanza, anche mediante l'accesso di propri incaricati alle strutture ricettive di cui al comma 1, e l'accertamento della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto ad introitare le relative somme.*
4. *Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del comma 1 è soggetto, previa diffida amministrativa ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni, per ciascun alloggio:*
 - a) *in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;*
 - b) *in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera b), alla sanzione amministrativa pecuniaria*

da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione;

c) in caso di ingiustificato rifiuto di accesso all'alloggio, opposto agli incaricati del comune per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso."

Art. 4

Disposizioni transitorie concernenti il fondo di rotazione in materia di turismo

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 45 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, al solo fine di garantire continuità agli interventi a valere sul fondo di rotazione, è ripristinata la vigenza degli articoli 101 e 103 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, limitatamente alla loro applicazione al fondo di rotazione e a quanto conforme alla vigente normativa, con riferimento ai procedimenti amministrativi e di spesa definiti successivamente al 3 luglio 2013 o in corso di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché definiti entro la data del 31 dicembre 2014, nei limiti della capienza del fondo di rotazione.

2. Decorsa la data del 31 dicembre 2014, l'operatività del fondo di rotazione è limitata alla gestione delle posizioni definite ai sensi del comma 1, da parte del soggetto individuato in conformità all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

Art. 5

Differimento del termine di abrogazione della funzione provinciale di gestione degli uffici di informazione ed accoglienza turistica

1. Al fine di facilitare la messa a regime del sistema di informazione e accoglienza turistica definito dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, il termine di cui all'articolo 51, comma 3, lettera e), della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, limitatamente alla funzione provinciale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è differito di mesi nove.

2. Le province e la Città metropolitana di Venezia esercitano la funzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, in conformità alla disciplina di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

3. Conservano comunque validità ed efficacia tutti gli atti di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, ivi compresi gli accordi stipulati fra la Regione e i comuni per la gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica e i procedimenti relativi a manifestazioni di interesse da parte dei comuni alla gestione di tali attività.

Art. 6

Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 dicembre 2014

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni

Art. 4 - Disposizioni transitorie concernenti il fondo di rotazione in materia di turismo

Art. 5 - Differimento del termine di abrogazione della funzione provinciale di gestione degli uffici di informazione ed accoglienza turistica

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 7 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marino Finozzi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 ottobre 2014, n. 24/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 ottobre 2014, dove ha acquisito il n. 472 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 27 novembre 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Vittorino Cenci, e su relazione di minoranza della Sesta commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Fasoli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 dicembre 2014, n. 45.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Vittorino Cenci, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

1. Le motivazioni dell'integrazione legislativa.

Con la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, il Veneto si è dotato di una moderna legislazione turistica, volta a promuovere lo sviluppo economico e sostenibile del turismo.

Il presente disegno di legge intende colmare una lacuna marginale, ma non priva di rilievo, della legge 11/2013, a vantaggio sia degli operatori turistici, sia dell'attività di programmazione della Regione. In particolare, si tratta di prevedere l'obbligo, anche per le locazioni esclusivamente per finalità turistiche, di trasmettere alcuni dati turistici necessari alla programmazione regionale; è prevista una comunicazione semplificata, con apposito modello regionale, e avvicinata al cittadino mediante invio dei dati al comune in cui ha sede l'immobile dato in locazione esclusivamente per finalità turistiche; il comune poi trasmette i dati alla Regione per via telematica (articoli 2 e 3).

2. Gli elementi di merito.

Il disegno di legge di integrazione alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, si compone di quattro articoli (oltre all'articolo 5, recante la “Clausola di neutralità finanziaria”, ed all'articolo 6, recante la formula d'entrata in vigore d'urgenza.).

L'articolo 1, novellando l'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge regionale 11/2013, introduce una norma di raccordo con l'articolo 27 bis, aggiunto alla legge regionale 11/2013 stessa dall'articolo 3 dell'attuale proposta. Con detta norma di raccordo, si definiscono “strutture ricettive” - ai limitati fini di cui all'articolo 27bis - gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

L'articolo 2 è una norma di mero raccordo del vigente articolo 13 “Sistema informativo regionale del turismo” della legge regionale 11/2013 con la disciplina introdotta dall'articolo 3 del presente disegno di legge e prevede che il Comune trasmetta i dati turistici delle locazioni esclusivamente per finalità turistiche alla Regione, con modalità solo telematica - come già avviene per le case di villeggiatura, o “secondo case” (che, secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge regionale 11/2013, sono: “gli edifici a destinazione abitativa non aperti al pubblico, destinati al soggiorno temporaneo di persone aventi stabile residenza in altro Comune”).

L'articolo 3 prevede una specifica disciplina per le locazioni esclusivamente per finalità turistiche (di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”) e - senza incidere minimamente sulla disciplina civilistica delle locazioni, che è di esclusiva competenza dello Stato - stabilisce dei minimi adempimenti amministrativi di carattere meramente informativo; si tratta di una previsione che rientra nella potestà legislativa regionale (esclusiva, in materia di turismo) ed è strettamente funzionale all'esercizio dei compiti istituzionali di programmazione regionale in materia turistica. Si precisa comunque che a tali locazioni si applicano esclusivamente le disposizioni dell'articolo proposto, in modo da dare certezza che nessun altro adempimento, anche solo amministrativo (come ad esempio la classificazione), è richiesto a queste strutture che rappresentano una rilevante porzione della offerta ricettiva del Veneto.

Si ricorda in proposito che tali dati erano già richiesti dalla previgente legge regionale 33/2002 per le Unità abitative non classificate - UANC (fattispecie simile a quella qui normata: le UANC erano locazioni con servizi, mentre queste sono locazioni senza servizi).

Si evidenzia quindi che senza una norma espressa, come quella qui proposta, si potrebbe verificare l'ipotesi di una mancata "alimentazione" del fabbisogno informativo regionale in termini di arrivi e di presenze dei turisti nelle diverse località venete e quindi dei dati statistici complessivi regionali.

Si ritiene quindi che tale evenienza non possa, e non debba, determinarsi in quanto la locazione turistica, pur essendo come detto disciplinata dalla normativa statale civilistica, quanto alla disciplina del rapporto giuridico intercorrente fra locatore e conduttore, rappresenta, ai soli fini turistici, una modalità di offerta ricettiva di tutto rilievo (in via indicativa, data la non perfetta sovrapponibilità delle due modalità di offerta ricettiva, si tratta di circa 8 milioni di presenze nel 2013).

La comunicazione al comune in cui l'alloggio è situato, avrà luogo secondo le procedure definite dalla Giunta regionale ed avrà ad oggetto i seguenti dati:

- a) il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto;
- b) gli arrivi e le presenze turistiche per provenienza.

È inoltre previsto un regime sanzionatorio per l'incompleta o omessa comunicazione dei dati, graduabile dal Comune, a cui sono anche attribuiti i compiti di vigilanza e di trasmissione dei dati raccolti alla Regione.

L'articolo 4, infine, risponde alla necessità di dar seguito agli interventi finanziari a sostegno dell'imprenditoria turistica, a valere presso il fondo di rotazione gestito da Veneto Sviluppo spa, con provvedimenti da definirsi comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2014. A tal fine, viene transitoriamente ripristinata la vigenza degli articoli 101 e 103 della legge regionale 33/2002, che erano stati abrogati dall'articolo 51 della legge regionale 11/2013 in assenza d'una disciplina transitoria di garanzia per gli interventi di finanziamento definiti successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 11/2013, o in corso di definizione, nelle more dell'istituzione del nuovo fondo di rotazione previsto dall'articolo 45 della legge regionale 11/2013 stessa."

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Fasoli, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

si tratta di un argomento molto delicato e complesso sul quale anche in sede di definizione della legge avevamo a lungo discusso e sembrava allora che non si potesse intervenire anche con le modalità con le quali stiamo intervenendo oggi. Credo che facciamo bene ad intervenire, il mio motivo di astensione a nome del Gruppo in Commissione era per poter fare degli approfondimenti, cosa che poi abbiamo fatto. Con la disponibilità della struttura e dell'Assessore abbiamo incontrato ripetutamente i diversi soggetti, li abbiamo ascoltati, abbiamo ricevuto da loro osservazioni, li abbiamo incontrati più volte e credo che la soluzione alla quale si perviene, con alcune modifiche - in sostanza io ne proporrò una - possa essere una soluzione che fa fare un passo avanti.

Noi abbiamo tre ordini di problemi. Un problema di sicurezza: chi va in queste strutture? Bisogna saperlo; un problema di statistica e di informazione; io se sono un comune devo sapere quanta gente mi arriva nelle strutture che non sono quelle tradizionali; un problema di carattere economico relativamente alla tassa di soggiorno per chi soggiorna in strutture che non siano quelle tradizionali, né quelle che sono classificate come attività ricettive.

Credo sia necessario che noi distinguiamo attentamente, cosa che abbiamo fatto in questo provvedimento, le attività ricettive e le strutture ricettive. Queste che noi normiamo ora con il provvedimento sono strutture ricettive non attività, perché se fossero attività rientrerebbero in tutto e per tutto nell'articolo della legge 11, quindi avrebbero anche altri obblighi che non siano quelli che abbiamo fissato nel provvedimento. La cosa non è banale, perdonatemi se vi faccio perdere due minuti, perché da una ricerca pubblicata qualche giorno fa sul Sole 24 Ore escono dei dati che sono sconvolgenti. L'ISTAT ha rilevato 7.606 esercizi tra alberghi, pensioni, Bed and Breakfast, alloggi in affitto e case vacanze a Roma, Firenze, Milano e Napoli; peccato che su TripAdvisor ne risultano 15.396. Ben 7.790 esercizi non censiti, a Roma il doppio, a Milano circa il doppio, a Napoli il doppio, a Firenze il quadruplo.

Tutta questa area grigia noi dobbiamo farla emergere per evitare che le persone corrette e quelli che noi abbiamo incontrato in rappresentanza dei soggetti che si sono costituiti in associazione e hanno detto: noi vogliamo rispettare l'obbligo della denuncia alla pubblica sicurezza, noi vogliamo assoggettare i nostri clienti alla tassa di soggiorno. E allora abbiamo detto: guardate che non avete altra possibilità perché la legge ce lo impone - la legge è il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che all'articolo 4 recita "Imposta di soggiorno. I comuni capoluogo, etc., i comuni, inclusi, etc., possono istituire con deliberazione del Consiglio una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive". Ecco perché noi non potevamo che chiamare queste strutture "strutture ricettive" e non "attività ricettive", ai fini delle tre cose che vi dicevo prima: la sicurezza, la statistica e la tassa di soggiorno, che non è competenza della Regione, ma che i comuni sono in grado di poter esigere e andare a riscuotere nel momento in cui hanno la statistica, appunto la perfetta conoscenza della popolazione che arriva sul territorio.

In tutto questo c'è un problema anche economico notevole. La stima che viene fatta, in Italia ci sono 360 milioni di pernottamenti, 60 milioni sono in Veneto, più di 60 milioni, lo sappiamo; 230 mila persone occupate. Si stima che questo settore, sul quale a livello nazionale è ancora mancante una definizione precisa in termini legislativi, possa creare 70 mila posti di lavoro per 100 milioni di pernottamenti. Siamo in presenza di numeri notevoli, stando a questo articolo pubblicato dal Sole 24 Ore sulla ricerca effettuata su base campionaria, su quattro tra le principali città italiane dal punto di vista turistico.

Voglio dire che da questo punto di vista io, a nome del Gruppo, non posso che essere contento del fatto che si assuma quanto allora non siamo riusciti a fare per andare nella direzione di dare a tutti le stesse regole. Quello che ci chiedono anche gli alberga-

tori o gli esercenti tradizionali delle attività ricettive non è di penalizzare questa attività, ma voi capite che se la legge dice che il gestore di un Bed and Breakfast deve risiedere all'interno dell'appartamento, è difficile dire che uno rispetta la legge se gestisce sei Bed and Breakfast, quante residenze ha?! Neanche i terroristi ne avevano sei contemporaneamente!

A parte la battuta, quello che noi dobbiamo fare con questo provvedimento è di premiare quelli che rispettano la legge e mettere nelle condizioni di andare a ricercare coloro i quali, evadendo ogni norma, creano un danno grave sia ai numeri del turismo sia agli esercenti regolari. Perché se è vero che finché uno ha un alloggio in locazione... la cosa che noi abbiamo accolto e che poi troverete negli emendamenti - non ho sentito, chiedo scusa al Presidente se lui ha già annunciato un emendamento che formulerà lui sul quale siamo d'accordo - è di dichiararle non aperte al pubblico: un appartamento privato io posso locarlo a chi voglio. Quindi da questo punto di vista non è una struttura assimilabile alle altre, quindi non è un esercizio che io posso rendere pubblico forzatamente attraverso un provvedimento che sarebbe violazione delle norme generali.

Però dal punto di vista del rispetto delle norme è chiaro che deve assoggettarsi alle norme generali, non posso in un locale mettere dentro 25 persone. Posso non obbligarvi ad avere le tende ignifughe come ha un albergo perché non sei una attività ricettiva, ma il rispetto delle norme igienico sanitarie è chiaro che devo pretenderlo. Lo pretende il comune non la Regione, fa parte delle norme generali di abitabilità per le quali anche in un appartamento normale locato tu devi garantire che la densità della gente che abita dentro sia parametrabile ai metri quadrati e alle strutture dell'appartamento stesso.

Abbiamo anche accolto una cosa - che non ci sarà in legge - che senza tradurle in termini normativi fissi perché poteva assimilarli alle attività ricettive, noi andremo a normare - questo è stato l'impegno dell'Assessore, quindi lo voglio dire anche al microfono perché non è un impegno segreto - con la delibera che laddove questi fanno attività ricettiva possono in via del tutto eccezionale, su richiesta del cliente, sarà data una possibilità anche a questi. Perché loro dicono: se noi correttamente rispettiamo le regole, perché non possiamo accogliere una famiglia che magari ha un bambino, metterlo transitoriamente su un lettino e poi ripristinarne la ricettività normale. Non era opportuno scriverlo in legge perché significava che tu aprivi una strada ad una possibile interpretazione di trasformare queste in attività ricettive e di conseguenza assoggettarle anche a tutti gli obblighi diversi da quelli dell'articolo a cui facciamo riferimento.

Per cercare di essere sintetici perché mi pare che ci siamo capiti, voglio dire un'ultima cosa sulla quale finisco. Nella nostra disposizione, che adesso affronteremo con la discussione e con il voto, c'è una proposta di proroga che farà l'Assessore della responsabilità in capo alle province della gestione del passaggio dalla vecchia alla nuova normativa. Io anticipo, poi lo spiegherò se servirà, che ho messo una proposta piccolissima di subemendamento alla proposta dell'Assessore - che condivido -, ma che tutela la Giunta nella sua libertà, lo dico con molta tranquillità, perché noi pur decidendo di non proseguire - io sono d'accordo - con il vecchio regime, dobbiamo non impedirvi la possibilità di accompagnare la transizione. Mi spiego meglio: se noi abbiamo alcune province in cui la chiusura degli IAT può significare la paralisi del turismo, come abbiamo deliberato di mettere 600mila euro nel Bilancio di assestamento per accompagnare questo percorso, perché devo con la legge impedirmi la possibilità, se mi servissero 50 euro, di metterceli? Non è detto che li debba mettere se non scrivo "senza oneri", ma se scrivo "senza oneri" sono impedito di farlo.

Voglio dirlo al microfono: io sono contrarissimo e mi sono opposto in modo forte, addirittura se volete quasi impopolare, quando sono arrivate delegazioni che pretendevano di tornare allo status quo ante e rivendicavano da parte della Regione il regime di erogazione a piè di lista delle scelte che erano state fatte in altra sede. Ma questo non mi impedisce di capire, perché lo sto constatando importante in realtà importanti come Verona e come Venezia, che non possono essere scaricate sui comuni e tanto peggio sui lavoratori i ritardi di amministrazioni provinciali o comunali che non si sono raccordati, per esempio, utilizzando entrate anche consistenti delle tasse di soggiorno. Non ne hanno colpa i lavoratori e ne hanno un danno i turisti perché trovano scritti sul cartello "chiuso", capite?!

Allora, io l'ho chiesto in una audizione della Commissione, la delibera di assegnazione sarà fatta grosso modo con i criteri che già la Commissione aveva stabilito, ma io accolgo con favore che ci siano forme di incentivazione a chi trasferisce l'atteggiamento dal vecchio al nuovo sistema. E il nuovo sistema dovrà vedere la responsabilità dei soggetti privati, degli enti locali, delle autonomie territoriali; perché una delle ragioni per cui abbiamo fatto insieme la legge era che le OGD, le organizzazioni di gestione della destinazione, non venivano calate dall'alto come una imposizione, ma venivano offerte con una possibilità di cooperazione che sta, per fortuna, cominciando a realizzarsi.

Io credo, spero che l'Assessore, con il quale ho parlato prima, colga il senso di questa osservazione e dal mio punto di vista, ripeto, anche con la soluzione del fondo di rotazione che era un problema tecnico che copre un possibile disguido, l'ha già spiegato il relatore consigliere Cenci, la legge, se non viene distorta dalla discussione o dal voto degli emendamenti, possa avere un iter positivo e andare avanti nella direzione di un settore così importante per il Veneto. Grazie."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge e dei provvedimenti ad essa relativi, si intende per:

- a) attività turistica: l'attività economica svolta dalle imprese turistiche destinata a soddisfare le esigenze di viaggio, di soggiorno e di svago dei turisti;
- b) beni a finalità turistica: gli immobili, i fabbricati, gli impianti, i macchinari e le attrezzature nella disponibilità e gestione

delle imprese destinati all'attività turistica;

c) destinazione turistica: la località o l'ambito territoriale nel quale ha sede un complesso di risorse, infrastrutture e servizi connesse con un prodotto turistico o una gamma di prodotti di cui all'articolo 4;

d) aree di montagna: il territorio montano, così come individuato dalla normativa regionale vigente;

e) imprese turistiche: le imprese così definite dalla vigente legislazione statale;

f) associazioni di rappresentanza: le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori regionali aderenti alle organizzazioni nazionali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese del settore turismo, o loro organismi a livello regionale delegati dalle medesime;

g) attività ricettiva: la fornitura, a pagamento, al turista di alloggio temporaneo e di servizi durante il soggiorno del cliente nelle strutture ricettive;

h) struttura ricettiva: struttura aperta al pubblico, dotata dei requisiti minimi previsti dalla presente legge, per fornire ai turisti, a pagamento, alloggio temporaneo non residenziale ed altri servizi durante il soggiorno del cliente *ai limitati fini di cui all'articolo 27 bis, sono, altresì, strutture ricettive, non aperte al pubblico, gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", senza prestazione di servizi;*

i) sede operativa: l'immobile ove vengono forniti beni o prestati servizi a favore dei turisti;

l) sede secondaria dell'agenzia di viaggio: qualunque filiale, succursale, punto vendita o luogo in cui si svolge, anche temporaneamente, attività di agenzia di viaggio, diversa dalla sede principale;

m) case per villeggiatura: gli edifici a destinazione abitativa non aperti al pubblico, destinati al soggiorno temporaneo di persone aventi stabile residenza in altro comune;

n) titolare della struttura ricettiva: il titolare dell'impresa che organizza, nella struttura ricettiva, l'offerta di alloggio temporaneo e di servizi durante il soggiorno del cliente, con facoltà di affidare la gestione di uno o più servizi durante il soggiorno del cliente a terzi;

o) promozione turistica: l'attività e le iniziative destinate ad accrescere nei turisti la conoscenza e la notorietà dei prodotti delle destinazioni turistiche;

p) commercializzazione turistica: l'attività e le iniziative in grado di incrementare la vendita di attività turistiche sia in termini di ricettività che di fornitura di beni e servizi ai turisti."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - Sistema informativo regionale del turismo.

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema informativo regionale del turismo (SIRT), quale componente del complessivo sistema informativo regionale del Veneto.

2. Il sistema informativo regionale del turismo è in particolare finalizzato:

a) alla conoscenza del sistema turistico veneto, anche sotto i profili dell'offerta, della domanda, dei flussi e dell'impatto del turismo sull'economia regionale;

b) al sostegno dell'attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale;

c) al supporto dell'attività amministrativa regionale e provinciale.

3. La Regione e gli enti locali concorrono all'implementazione e all'aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per le finalità di cui al comma 2, secondo le forme e le modalità previste dalla Giunta regionale.

4. I dati in materia di turismo previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale e regionale sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400" e successive modificazioni e dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul sistema statistico regionale".

5. I titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano direttamente alla Regione, esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla Regione per le finalità del presente articolo, secondo le procedure stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.

6. I comuni comunicano alla Regione, esclusivamente per via telematica, le presenze turistiche relative alle case per villeggiatura e i dati delle locazioni turistiche di cui al comma 2 dell'articolo 27 bis, secondo le indicazioni della Giunta regionale.

7. La Regione e gli enti locali possono diffondere, con le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale, le informazioni relative all'offerta turistica del territorio di competenza, ivi compresi gli eventi e le manifestazioni, finalizzate alla promozione e valorizzazione del turismo veneto."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 45 della legge regionale n. 11/2013 è il seguente:

"Art. 45 - Fondo di rotazione del turismo.

1. Gli interventi di tipo strutturale e dotazionale di cui all'articolo 42, comma 2, lettere da a) ad f), articolo 43 e articolo 44,

nonché le operazioni finanziarie di cui all'articolo 42, comma 2, lettera g), sono finanziati tramite il fondo di rotazione del turismo destinato alle imprese turistiche.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai fini della operatività del fondo di rotazione:

- a) può affidare la gestione delle risorse del fondo ad un soggetto pubblico o privato con le modalità previste dalla vigente normativa;
- b) definisce le condizioni di operatività del soggetto gestore del fondo, stabilendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione turistica regionale.”.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'art. 51 della legge regionale n. 11/2013 è il seguente:

“Art. 51 - Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012”.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, è abrogata, limitatamente all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e), f), g), i), all'articolo 6, agli articoli da 9 a 19, all'articolo 91, all'articolo 92, agli articoli da 95 a 108, all'articolo 129 e all'allegato U.

3. Sono altresì abrogati:

- a) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31 della presente legge, l'articolo 4, comma 1, lettera e) limitatamente al numero 41, gli articoli da 22 a 29, da 31 a 43 e gli allegati B, C, C bis, C ter, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;
- b) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 36 della presente legge, l'articolo 44 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ;
- c) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 38 della presente legge, gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;
- d) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 42 della presente legge, gli articoli 7 e 8 e l'allegato A della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;
- e) decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3, comma 1, lettere c), d), n), nonché gli articoli 20 e 21 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .”.

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 33/2002 è il seguente:

“Art. 3 - Funzioni delle Province.

1. La provincia svolge le seguenti funzioni:

- a) ommissis
- b) ommissis
- c) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Regione. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
- d) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza secondo le procedure individuate dal sistema informativo turistico regionale (SIRT);
- e) ommissis
- f) ommissis
- g) ommissis
- h) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
- i) ommissis
- l) ommissis ;
- m) incentivazione delle sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti sul territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 117;
- n) gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza (IAT).”.

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 11/2013 è il seguente:

“Art. 15 - Informazione e accoglienza turistica.

1. Le attività di informazione e accoglienza turistica nei confronti dei turisti sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio.

2. Le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di informazione e accoglienza turistica spettano alla

Giunta regionale, che disciplina, sentita la competente commissione consiliare:

- a) gli standard minimi di informazione e di accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti;
- b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;
- c) l'eventuale concessione di contributi;
- d) i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione e di accoglienza turistica.

3. Le attività di informazione ed accoglienza turistica sono svolte nelle singole località in via prioritaria, ove esistenti, dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica e dai soggetti rientranti nelle tipologie individuate con il provvedimento di cui al comma 2, lettera d).”

4. Struttura di riferimento

Sezione turismo

